

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1673

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZANELLA, BONELLI, BORRELLI, DORI, EVI, GRIMALDI, MARI,
ZARATTI**

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

Presentata il 30 gennaio 2024

ONOREVOLI COLLEGHE E COLLEGHI! — Esattamente trentadue anni fa, il Parlamento italiano approvava la legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente la tutela della fauna selvatica e la disciplina della caccia.

Si tratta di una legge che ha recepito la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 (cosiddetta « direttiva uccelli »), e due convenzioni internazionali (la Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e la Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503) e che ha sottolineato l'importanza dei metodi ecologici per il controllo della fauna, definito il legame tra i cacciatori e il territorio e garantito la protezione di tutte le specie di mammiferi e uccelli viventi nel territorio nazionale.

Tale legge rappresenta un importante strumento di difesa e tutela del patrimonio indisponibile dello Stato. Casomai, uno dei limiti di essa è che troppo spesso, negli anni, non è stata applicata in maniera puntuale.

La legge n. 157 del 1992 non è solo la cosiddetta « legge sulla caccia », ma rappresenta una legge per la tutela della fauna, quale patrimonio indisponibile dello Stato.

Pertanto, ricordiamo che con la recente legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, l'articolo 9 della Carta costituzionale è stato opportunamente integrato al fine di sancire che la Repubblica « Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni » e che « La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali ». Sotto questo

aspetto la citata legge n. 157 del 1992 rimane pienamente coerente con il novellato dettato costituzionale.

La fauna selvatica omeoterma è patrimonio indisponibile e tutelato nell'interesse nazionale e internazionale, come stabilito dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 157 del 1992. Quando si aggredisce la fauna, non solo quella migratoria, non si aggredisce la fauna appartenente al nostro Paese, ma si aggredisce un patrimonio vivente internazionale.

Benché sia ancora una legge decisiva e importante, dopo trentadue anni la legge n. 157 del 1992 ha comunque necessità di alcuni aggiustamenti normativi, con l'unica finalità di renderla ancora più efficace a garanzia di una sempre maggiore tutela della fauna selvatica, nel pieno rispetto della normativa dell'Unione europea e dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della stessa Carta costituzionale, che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

La presente proposta di legge interviene quindi sulla normativa che disciplina la protezione della fauna selvatica e detta regole per l'esercizio dell'attività venatoria al fine di renderla ancora più efficace a maggiore tutela della fauna selvatica.

L'impianto normativo consta di 24 articoli contenenti altrettante novelle ad alcuni articoli della citata legge n. 157 del 1992, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

L'articolo 1 reca modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di cattura di richiami vivi.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio venatorio da appostamento fisso e uso di richiami vivi.

L'articolo 3 modifica l'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di composizione del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

L'articolo 4 reca modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di Piani faunistico-venatori.

L'articolo 5 reca modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio dell'attività venatoria.

L'articolo 6 reca modifiche all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria.

L'articolo 7 reca modifiche all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di gestione programmata della caccia.

L'articolo 8 reca modifiche all'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia.

L'articolo 9 modifica l'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di quota del territorio regionale destinabile all'istituzione di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie.

L'articolo 10 modifica l'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di allevamenti.

L'articolo 11 reca modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria.

L'articolo 12 modifica l'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di controllo della fauna selvatica.

L'articolo 13 abroga l'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di gestione e contenimento della fauna selvatica.

L'articolo 14 sostituisce l'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di introduzione di fauna selvatica dall'estero.

L'articolo 15 reca modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di divieti.

L'articolo 16 reca modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio.

L'articolo 17 reca modifiche all'articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia tasse di concessione regionale.

L'articolo 18 reca modifiche all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente il fondo istituito per l'applica-

zione delle disposizioni della legge medesima.

L'articolo 19 reca modifiche all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di vigilanza venatoria.

L'articolo 20 modifica l'articolo 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria, per il coordinamento con le modificazioni introdotte in materia di uso di richiami vivi.

L'articolo 21 sostituisce l'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sanzioni penali.

L'articolo 22 sostituisce l'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sanzioni amministrative.

L'articolo 23 sostituisce l'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nonché di chiusura o sospensione dell'esercizio.

L'articolo 24 sostituisce l'articolo 35 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di relazioni sullo stato di attuazione della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di cattura di richiami vivi)

1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « e per la cessione ai fini di richiamo » sono soppresse;

b) il comma 4 è abrogato.

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio venatorio da appostamento fisso e uso di richiami vivi)

1. L'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 5. — (Esercizio venatorio da appostamento fisso e divieto dell'uso di richiami vivi) — 1. Sono vietati l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli appartenenti alle specie cacciabili nonché il loro uso in funzione di richiami.

2. Gli animali utilizzati come richiami detenuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono consegnati ad un centro per il recupero della fauna selvatica, che provvede alla loro custodia e, qualora ne sussistano le condizioni, alla liberazione in natura.

3. È vietato l'esercizio venatorio da appostamento fisso.

4. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvedono ad individuare e demolire gli appostamenti esistenti nonché a ripristinare l'antecedente stato dei luoghi ».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di composizione del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta » sono sostituite dalle seguenti: « da tre rappresentanti indicati dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute ».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di piani faunistico-venatori)

1. All'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è destinato per una quota non inferiore al 30 per cento a protezione della fauna selvatica. Nel calcolo della quota prevista dal primo periodo non sono compresi i territori ove l'attività venatoria sia vietata per effetto di altre leggi o disposizioni normative »;

b) al comma 8:

1) la lettera e) è abrogata;

2) la lettera h) è abrogata;

c) al comma 14, le parole: « 40 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento »;

d) il comma 15 è sostituito dal seguente:

« 15. Il consenso si intende negato qualora non sia formalmente espresso l'assenso »;

e) il secondo periodo del comma 17 è soppresso.

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio dell'attività venatoria)

1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. L'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) vagante nella zona faunistica delle Alpi;

b) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata »;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il ventunesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di euro 2 milioni per ogni sinistro, di cui euro 1,5 milioni per ogni persona danneggiata ed euro 0,5 milioni per danni ad animali e a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlati all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 0,5 milioni per il caso di morte o invalidità permanente »;

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità nel territorio della regione di residenza del titolare e nel territorio delle regioni confinanti e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge e delle norme emanate dalle regioni ».

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)

1. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « due cartucce », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « una cartuccia »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 e una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 »;

c) al comma 4, le parole: « salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo » sono soppresse.

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di gestione programmata della caccia)

1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « o più » sono soppresse;

b) al comma 3, le parole: « , ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, » sono soppresse;

c) al comma 4, le parole: « , ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, » sono soppresse;

d) al comma 5, dopo le parole: « diversa regione » sono inserite le seguenti: « , purché confinante con la regione di residenza »;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Entro il 30 novembre di ogni anno i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre di ogni anno le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste »;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini non possono ammettere nei territori di rispettiva competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione »;

g) al comma 10, le parole: « 60 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento » e le parole: « 20 per cento dei componenti » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento dei componenti »;

h) il comma 12 è abrogato;

i) al comma 13 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e che non comporti l'utilizzo di manufatti atti alla mimetizzazione, ancorché rimovibili ».

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « richiesta motivata » sono sostituite dalla seguente: « istanza »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il presidente della giunta regionale recepisce positivamente l'istanza di cui al comma 3 e ne dà immediata comunicazione agli organi competenti »;

c) al comma 8, le parole: « metri 1,20 » sono sostituite dalle seguenti: « metri 0,50 »,

la parola: « perenni » è soppressa, le parole: « metri 1,50 » sono sostituite dalle seguenti: « metri 0,50 » e le parole: « 3 metri » sono sostituite dalle seguenti: « 1,5 metri ».

Art. 9.

(Modifica all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di quota del territorio regionale destinabile all'istituzione di aziende faunistico-venatorie e aziende agriturismo-venatorie)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento ».

Art. 10.

(Modifica all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di allevamenti)

1. Il comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria)

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), le parole: « dalla terza domenica di settembre » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre »;

2) alla lettera b), le parole: « dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre al 31 dicembre »;

3) alla lettera c), le parole: « dal 1° ottobre » sono sostituite dalle seguenti: « dal 15 ottobre »;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: « e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione » sono soppresse;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le regioni sono tenute ad apportare le modifiche derivanti dal parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che è obbligatorio e vincolante »;

3) i periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dal seguente: « Al calendario venatorio pubblicato non possono essere apportate variazioni; sono tuttavia consentite limitazioni della durata, delle specie cacciabili o del numero dei capi che possono essere abbattuti, qualora si rendano necessarie per ragioni di salvaguardia degli *habitat* o delle singole specie »;

c) al comma 3, le parole: « sentito l'Istituto » sono sostituite dalle seguenti: « previo parere vincolante dell'Istituto »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, è disposta la sospensione dell'esecutività del calendario venatorio con effetto immediato fino all'esito del processo amministrativo »;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a due. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì, venerdì e domenica, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso »;

f) il comma 6 è abrogato;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. La caccia è consentita dal sorgere del sole fino al tramonto ».

Art. 12.

(Modifica all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di controllo della fauna selvatica)

1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.

Art. 13.

(Abrogazione dell'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di gestione e contenimento della fauna selvatica)

1. L'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

Art. 14.

(Modifica dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di introduzione di fauna selvatica dall'estero)

1. L'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 20. — *(Introduzione di fauna selvatica dall'estero)* — 1. L'introduzione di fauna selvatica viva dall'estero è ammessa esclusivamente per progetti specifici di ripopolamento o reintroduzione di specie autoctone in cattivo stato di conservazione.

2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati soltanto a imprese che dispongono di adeguate strutture e attrezzature, distinte per ciascuna specie di animali selvatici trattata, al fine di disporre delle opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.

3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere vincolante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, nel rispetto delle convenzioni internazionali. Nel caso di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle

foreste consulta preventivamente anche la Commissione europea.

4. Le specie alle quali si riferiscono gli interventi di ripopolamento attuati ai sensi del presente articolo sono escluse dall'attività venatoria ».

Art. 15.

(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di divieti)

1. All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole da: « conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali » fino alla fine della lettera sono soppresse;

b) al comma 1, lettera c), le parole: « ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica » sono soppresse;

c) al comma 1, lettera d), le parole: « , purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto » sono soppresse;

d) al comma 1, lettera e), le parole: « cento metri » sono sostituite dalle seguenti: « duecento metri » e le parole: « cinquanta metri » sono sostituite dalle seguenti: « centocinquanta metri »;

e) al comma 1, lettera f), le parole: « centocinquanta metri » sono sostituite dalle seguenti: « trecento metri », le parole: « una volta e mezza » sono sostituite dalle seguenti: « due volte » e le parole: « , eccettuate quelle poderali ed interpoderali » sono soppresse;

f) al comma 1, lettera h), le parole: « tre persone » sono sostituite dalle seguenti: « due persone »;

g) al comma 1, lettera l), le parole: « cento metri » sono sostituite dalle seguenti: « duecento metri »;

h) al comma 1, lettera m), le parole: « nella zona faunistica delle Alpi e » sono soppresse;

i) al comma 1, la lettera p) è sostituita dalla seguente:

« p) usare richiami vivi »;

l) al comma 1, le lettere q) e r) sono abrogate;

m) al comma 1, lettera t), le parole: « non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico » sono soppresse;

n) al comma 1, lettera aa), le parole: « a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e) »;

o) al comma 1, lettera bb), le parole: « , ad eccezione delle seguenti: germano reale (*anas platyrhynchos*); pernice rossa (*alectoris rufa*); pernice di Sardegna (*alectoris barbara*); starna (*perdix perdix*); fagiano (*phasianus colchicus*); colombaccio (*columba palumbus*) » sono soppresse;

p) al comma 1, lettera cc), le parole: « , non provenienti da allevamenti, » sono soppresse;

q) al comma 1, lettera ee), le parole: « , ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia » sono soppresse;

r) al comma 2, le parole: « cinquecento metri » sono sostituite dalle seguenti: « mille metri »;

s) al comma 3, le parole: « mille metri » sono sostituite dalle seguenti: « duemila metri ».

Art. 16.

(Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di licenza di

porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio)

1. All'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: « da esperti » sono inserite le seguenti: « laureati e »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. L'abilitazione è concessa, se il giudizio è favorevole in tutti e cinque gli esami elencati al comma 4, previo superamento di un accertamento psico-attitudinale, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione »;

c) al comma 7, le parole: « della stessa in caso di revoca » sono sostituite dalle seguenti: « biennale obbligatorio della stessa »;

d) al comma 9, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « due anni »;

e) al comma 10, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni »;

f) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-bis. La licenza di caccia non può essere rinnovata dopo il compimento del settantesimo anno di età »;

g) il comma 11 è abrogato.

Art. 17.

(Modifiche all'articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di tasse di concessione regionale)

1. All'articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, al primo periodo, le parole: « al 50 per cento e non superiore al

100 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 100 per cento » e il secondo periodo è soppresso;

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche di coltivazione e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi »;

d) al comma 5, le parole: « Gli appostamenti fissi » sono soppresse.

Art. 18.

(Modifiche all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di fondo istituito per l'applicazione delle disposizioni della legge medesima)

1. All'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire per le finalità stabilite dal comma 2. La dotazione del fondo è costituita dai proventi di un'addizionale di euro 50 alla tassa di cui all'articolo 5, comma 1, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'agricoltura, della sovra-

nità alimentare e delle foreste e dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel seguente modo:

a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;

b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;

c) 35 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa;

d) 60 per cento per interventi di tutela e valorizzazione degli ecosistemi a cura del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica »;

c) il comma 4 è abrogato;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Fondo per l'applicazione delle disposizioni della legge ».

Art. 19.

(Modifiche all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di vigilanza venatoria)

1. All'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:

a) al personale dei corpi e dei servizi di polizia provinciale e dei corpi e dei servizi di polizia delle città metropolitane;

b) al personale dei servizi di polizia amministrativa regionale istituiti in applicazione dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

legge 6 agosto 2015, n. 125, composti da personale dei corpi di polizia provinciale e delle città metropolitane transitato nei ruoli delle regioni;

c) al personale dei servizi di polizia amministrativa regionale istituiti in esecuzione degli articoli 158, 159, 160, 161 e 162, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e composti, in fase di prima attuazione, da personale dei corpi di polizia provinciale e delle città metropolitane transitato nei ruoli delle regioni;

d) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Al personale di cui al comma 1, lettere a), b) e c), è riconosciuta la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Ai dirigenti e responsabili dei corpi e dei servizi nonché agli addetti al coordinamento e controllo è riconosciuta la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza sono esercitate in riferimento a tutte le materie trasferite e attribuite alle regioni nonché oggetto di riordino ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Il personale di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del presente articolo può portare, durante il servizio e per i compiti di istituto, oltre alle armi da caccia di cui all'articolo 13 della presente legge, e alle armi con proiettili a narcotico, anche armi diversamente classificate, purché tecnicamente adeguate rispetto alla tipologia di controllo faunistico da effettuare, fucili lancia-siringhe e dispositivi soppressori o moderatori di suono. Le armi di cui al quarto periodo sono portate e dete-

nute in conformità alle disposizioni del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65 ».

Art. 20.

(Modifica all'articolo 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria)

1. Al comma 2 dell'articolo 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « e dei richiami vivi autorizzati » sono soppresse.

Art. 21.

(Modifica dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sanzioni penali)

1. L'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 30. — *(Sanzioni penali)* — 1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni penali:

a) la reclusione da sei a diciotto mesi e la multa da euro 5.000 a euro 15.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18 o da provvedimenti amministrativi più restrittivi;

b) la reclusione da due a cinque anni e la multa da euro 15.000 a euro 150.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2, diversi da quelli elencati alla lettera c) del presente comma. Se il fatto è commesso su più di un esemplare, la pena è aumentata;

c) la reclusione da tre a cinque anni e la multa da euro 20.000 a euro 200.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, mulone sardo, lanario, capovaccaio, aquila di Bonelli, gallina prataiola, aquila reale, gi-

peto, anatra marmorizzata, ibis eremita. Se il fatto è commesso su più di un esemplare, la pena è aumentata;

d) la reclusione da sei a diciotto mesi e la multa da euro 5.000 a euro 15.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani o nei terreni adibiti ad attività sportive;

e) la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 15.000 a euro 150.000 per chi esercita l'uccellazione, per chi utilizza esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari, per chi fa impiego di civette, fatto salvo l'utilizzo di reti e trappole da parte dei soggetti di cui all'articolo 4 per i fini di cui al medesimo articolo 4;

f) l'arresto fino a dodici mesi e l'ammenda fino a euro 10.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

g) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a euro 6.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera *b)*, della quale sia vietato l'abbattimento. Se il fatto è commesso su più di un esemplare, la pena è aumentata;

h) l'arresto fino a quattro mesi e l'ammenda fino a euro 4.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o per chi esercita la caccia con mezzi vietati e munizioni contenenti piombo. Se il fatto è commesso su più di un esemplare, la pena è aumentata. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *p)*. Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;

i) l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda fino a euro 3.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

l) la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 4.000 per chi pone in commercio o detiene o trasporta a tale fine esemplari di fauna selvatica, vivi o morti, nonché parti o prodotti di essi. Se il fatto è commesso su più di un esemplare, la pena è aumentata. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.

2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le sanzioni previste per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto nonché gli articoli 624, 625, 626 e 648 del codice penale. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale con riferimento all'esercizio dell'attività venatoria, come definita dall'articolo 12 e con i mezzi indicati dall'articolo 13 della presente legge. Si applicano, oltre quanto previsto al comma 1, gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale per chi, essendo sprovvisto della concessione di cui all'articolo 12, abbatte, cattura o detiene fauna selvatica.

4. In tutti i casi di uccellazione, per chi utilizza esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari e per chi pone in commercio o detiene o trasporta a tale fine esemplari di fauna selvatica, vivi o morti, nonché parti o prodotti di essi, si applicano, oltre quanto previsto al comma 1, gli articoli 624, 625, 626 e 648 del codice penale.

5. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.

6. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo non si applica l'articolo 131-*bis* del codice penale ».

Art. 22.

(Modifica dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sanzioni amministrative)

1. L'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 31. — (*Sanzioni amministrative*) —

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;

b) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 400 a euro 2.500;

c) sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 500 a euro 3.000;

d) sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 500 a euro 3.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da euro 700 a euro 4.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;

e) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente com-

messa, la sanzione è da euro 500 a euro 3.000;

f) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia in fondo chiuso ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 500 a euro 3.000;

g) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 400 a euro 2.400;

h) sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800 per chi si avvale di richiami vivi; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 600 a euro 3.000;

i) sanzione amministrativa da euro 150 a euro 900 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

l) sanzione amministrativa da euro 150 a euro 900 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 3; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;

m) sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.

2. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti piombo, in violazione dell'allegato XVII, voce 63, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, è soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 600.

3. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.

4. Le regioni prevedono la sospensione dell'efficacia del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.

5. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.

6. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.

7. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

Art. 23.

(Modifica dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia nonché di chiusura o sospensione dell'esercizio)

1. L'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 32. — *(Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio)* — 1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o decreto penale di condanna per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:

a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da due a cinque anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), d), h) e i) nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f) e g), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui

all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale;

b) la revoca definitiva della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere *c)* ed *e)* nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere *d)* e *i)*, limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale;

c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)* e *h)*, limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale;

d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di tre mesi, nel caso previsto dal predetto articolo 30, comma 1, lettera *l)*; nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.

2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.

3. Se l'oblazione non è ammessa o se essa non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'articolo 30, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *i)*, al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare e il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per due anni della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)*. Se la violazione di cui alle citate lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* è nuovamente

commessa, la sospensione è disposta per un periodo di cinque anni.

5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

6. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza ».

Art. 24.

(Modifica dell'articolo 35 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di relazione sullo stato di attuazione della legge)

1. L'articolo 35 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 35. — *(Relazione sullo stato di attuazione della legge)* — 1. Al termine di ogni annata venatoria e in ogni caso entro il 31 marzo di ogni anno, le regioni trasmettono al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione sull'attuazione della presente legge.

2. Entro il 31 agosto di ogni anno, sulla base delle relazioni di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge.

3. L'attività venatoria è vietata nelle regioni che non abbiano trasmesso la relazione di cui al comma 1 ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0073780